



**DECISIONE DISCIPLINARE**

(Art. 52,59/1° c. lett. "m" L. 247/12 – art. 26/3°c. Reg. 2/14 CNF)

**Procedimento disciplinare R.R. N. [omissis]**

**(Rif. COA Roma n. [omissis])**

La Sezione giudicante del C.D.D. di Roma, competente per il procedimento disciplinare n. 57/2019, iscritto nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] (COA di Roma), nato a [OMISSIS] il giorno [OMISSIS], con domicilio professionale in Roma Via [OMISSIS], (PEC [OMISSIS]), difeso dall'Avv. [OMISSIS], con studio in Roma Via [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]), così composta:

Avv. Riccardo Micci	Presidente
Avv. Daniela Bergamini	Segretario
Avv. Antonio Manganiello	Componente
Avv. Gaetano Mastronardi	Componente
Avv. Aurelia Panetta	Componente / estensore

all'udienza del 21 gennaio 2022, assente il P.M., presenti l'incolpato ed il suo difensore che ha chiesto il proscioglimento, dopo ampia discussione, ha deliberato in camera di consiglio la presente decisione disciplinare in relazione al seguente capo di incolpazione:

**<<per aver – con le condotte di tempo e di luogo a lui specificatamente ascritte nei capi di imputazione riportati nella richiesta del P.M. di rinvio a giudizio immediato in data [omissis] (RNR [omissis]; RG GIP Roma [omissis]) a cui si rinvia essendo noto all'incolpato – assunto un contegno non conforme alla probità, alla dignità ed al decoro professionale gravemente lesivo dell'affidamento presso la collettività, compromettendo altresì l'onore, il prestigio e le funzioni dell'intero Ordine Forense, in particolare ricevendo incarichi consapevolmente al di fuori delle ordinarie regole sulla corretta e leale concorrenza, in violazione dell'art. 3/2°c. L.247/12 nonché degli artt. 2/1°c. - 4/1-2 c° - 9 - 37 NCDF). Condotte aggravate dall'elevato allarme sociale suscitato, dal clamore mediatico, dalla plurioffensività e reiterazione in violazione dell'art. 22/2° c. NCDF>>.**

**FATTO**

In data [omissis] 2019 nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] veniva eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma in relazione al procedimento N. [OMISSIS] RGNR – N.



## CONSIGLIO DISTRETTUALE di DISCIPLINA FORENSE

### Distretto di Corte d'Appello di Roma

[OMISSIS] RG GIP, per plurime ipotesi di corruzione emerse *a latere* di altra indagine condotta dalla Procura di Roma su un noto gruppo imprenditoriale [OMISSIS].

In particolare, nei confronti dell'odierno incolpato era stato contestato il concorso "*in fatti di corruzione propria*" con [OMISSIS], all'epoca [omissis] dell'Assemblea [OMISSIS], il quale avrebbe asservito la funzione pubblica agli interessi di privati - interessati al positivo sviluppo di progetti imprenditoriali nella città di [OMISSIS] - ricevendo molteplici utilità anche indirette, e per interposta persona, tra cui l'affidamento e la promessa di lucrosi incarichi - alcuni ritenuti fittizi - in favore dello studio legale dell'incolpato, a cui era legato da rapporti professionali e di vecchia amicizia.

Il COA Roma, ricevuta dall'A.G. la comunicazione ex art. 103 c.p.p. (decreto GIP [omissis] di autorizzazione alla perquisizione dello studio professionale degli Avv.ti [OMISSIS]), comunicava agli incolpati la notizia di illecito disciplinare (PEC 2.4.2019), invitandoli a produrre nel termine di legge le deduzioni difensive.

Il difensore dell'incolpato, con le prime articolate deduzioni (memoria difensiva PEC 19.4.2019), ha confutato le accuse fornendo una ricostruzione alternativa dei fatti, in base alla quale il [OMISSIS] si sarebbe limitato ad *introdurre* il Collega e amico di lungo corso nell'ambito di un contesto imprenditoriale produttivo di incarichi professionali leciti e reali.

L'iniziale quadro indiziario, che aveva ritenuto [OMISSIS] e [OMISSIS] sodali al gruppo affaristico/imprenditoriale ed al suo metodo corruttivo, è stato successivamente ridimensionato dai giudici di legittimità che, accogliendo il ricorso delle difese, hanno annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame (confermativa della ordinanza GIP) per tutti i capi della rubrica provvisoria, censurandone in particolare le motivazioni (Cass. Sez. VII Pen. sent. n. [OMISSIS] dell'[omissis])<sup>1</sup>. La misura custodiale applicata all'Avv. [OMISSIS] è stata quindi sostituita con quella degli arresti domiciliari e, ad ottobre [omissis] è stata applicata la sola misura interdittiva del divieto di svolgere la professione per mesi sei.

All'esito delle indagini preliminari, la Procura di Roma ha richiesto al GIP l'archiviazione per una serie di reati originariamente contestati all'incolpato (richiesta P.M. [omissis] p.p. n. [OMISSIS] RGNR – decreto GIP [omissis]), procedendo con richiesta di rinvio a giudizio immediato per le residue ipotesi delittuose (richiesta P.M. [omissis] p.p. n. [OMISSIS] RGNR), per le quali oggi è processo (incarico formalizzato per transazione [OMISSIS]; incarico non formalizzato transazione [OMISSIS]; promessa di incarico [OMISSIS]; conferimento incarico progetto spostamento sede [OMISSIS] presso [OMISSIS]; promessa incarichi realizzazione polo intrattenimento [OMISSIS])<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> [OMISSIS]

<sup>2</sup> del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319-321 c.p. (v. richiesta di giudizio immediato)



### SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA PRE-DIBATTIMENTALE E DEL DIBATTIMENTO

Acquisita la notizia di illecito e verificato il regolare inoltro da parte del COA di Roma della comunicazione prevista all'art. 11 Reg. 2/2014 CNF, veniva istituita la Sezione Giudicante e individuato il Consigliere Istruttore.

Esperiti gli incumbenti di cui all'art. 15 Reg. 2/14 CDF, riscontrati dalla difesa dell'incolpato con la produzione di memorie e documenti, il C.I. acquisiva dall'A.G ulteriori atti e, ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 60 comma 1 L.247/12 e 32 Reg. 2/10 CNF (custodia cautelare in carcere confermata in sede di riesame e *clamor fori*), in data 1.5.2019 proponeva la sospensione cautelare dell'Avv. [OMISSIS] nella misura di anni uno.

Dopo l'audizione dell'iscritto (6.6.2019), detenuto in custodia cautelare presso la Casa Circondariale di [OMISSIS], il Presidente del CDD con provvedimento del 1.7.2019 ricostituiva la Sezione previa sostituzione del Consigliere nel frattempo astenutosi.

All'esito della istruttoria preliminare (acquisizione di ulteriori note difensive e provvedimenti della A.G.), il C.I. preso atto del sostanziale ridimensionamento delle originarie imputazioni provvisorie e/o alternative indicate nella misura cautelare applicativa, proponeva alla Sezione l'approvazione del capo di incolpazione nei confronti dell'Avv. [OMISSIS] limitatamente alle ipotesi *corruttive* di cui al capo 1) della richiesta di rinvio a giudizio immediato<sup>3</sup>, disattendendo al contempo, per assenza di "indispensabilità" (nella accezione declinata dalla vigente disciplina) la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare formulata dalla difesa dell'incolpato.

All'esito della camera di consiglio del 12.11.2019, la Sezione, condividendo le argomentazioni del C.I., rigettava l'istanza di sospensione del procedimento disciplinare reiterata in udienza dalla difesa dell'incolpato. Nella medesima camera di consiglio deliberava altresì di non accogliere la proposta di sospensione cautelare dell'iscritto dalla professione forense, in ragione del sopravvenuto annullamento delle ordinanze applicative le misure cautelari reali (Cass. sent. [OMISSIS] del [omissis]) e personale (Cass. sent. [OMISSIS] dell'[omissis]) da parte dei giudici di legittimità, che avevano censurato - sul piano della linearità logica e, quindi del vizio di motivazione - la valutazione della "prova cautelare" effettuata dal Tribunale del Riesame.

---

<sup>3</sup> <<L'aspetto necessitante di vaglio disciplinare attiene alla comunque possibile "induzione" di alcuni imprenditori a conferire incarichi all'Avv. [OMISSIS] per effetto ed in ragione della autorevolezza e prestigio derivante dal ruolo pubblico in quel momento rivestito dall'Avv. [OMISSIS] e, quindi la possibilità di influenzare le scelte al di fuori di una naturale cornice di corretta e leale concorrenza e acquisizione di clientela.... Trattasi di condotta potenzialmente alterante la libera concorrenza e rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 37/2°c. NCDF (CNF 28.12.2018 n. 224) il cui accertamento deve necessariamente essere demandato alle successive fasi del presente procedimento>> (v. proposta incolpazione 23.10.2019).



## CONSIGLIO DISTRETTUALE di DISCIPLINA FORENSE

### Distretto di Corte d'Appello di Roma

In conformità alle motivazioni proposte dal C.I., la posizione dell'Avv. [OMISSIS] veniva *stralciata* e decisa dalla Sezione con separato provvedimento di "*archiviazione parziale e richiamo verbale*" (delibera 18.2.2020).

La Sezione, con delibera assunta nella camera di consiglio del 18.2.2020, approvava dunque il capo di incolpazione formulato dal C.I. nei confronti dell'Avv. [OMISSIS], recependone le argomentazioni. Con provvedimento del 24.6.2020, a conclusione della fase istruttoria, veniva deliberata la citazione a giudizio dell'incolpato ed era ritualmente notificato l'atto di citazione a giudizio per l'udienza del 6.11.2020.

La difesa dell'incolpato depositava lista testi e documentazione varia di cui chiedeva l'acquisizione (PEC 29.10.2020).

La prima udienza dibattimentale veniva rinviata d'ufficio al 19.3.2021 ed ancora differita al 21.5.2021 per l'emergenza COVID.

La difesa dell'incolpato produceva una memoria difensiva (PEC 5.3.2021) deducendo in sintesi:

-che l'addebito formulato nel capo di incolpazione non trovava più corrispondenza nel quadro probatorio assunto inizialmente dalla Procura della Repubblica in quanto smentito dalle pronunce di legittimità;

-che, all'esito delle indagini preliminari era intervenuta richiesta di archiviazione del P.M. per una serie di reati contestati al prevenuto;

-che, in relazione all'unica ipotesi di addebito disciplinare [*l'aver ricevuto incarichi consapevolmente al di fuori delle ordinarie regole sulla corretta e leale concorrenza*], collegata al solo capo A), non erano emersi elementi che potessero dimostrare l'induzione [o imposizione] da parte di [OMISSIS] per favorire incarichi professionali all'incolpato, difettando l'elemento materiale e la consapevolezza di porre in essere una condotta contraria ai doveri deontologici.

Nel corso dell'udienza tenutasi il 21.5.2021, il difensore dell'incolpato formulava istanza di rinvio del procedimento per acquisire e depositare le trascrizioni degli esami testimoniali già resi e, a rendersi, nel processo penale (PEC Avv. [OMISSIS] 31.5.2021), producendo copia della richiesta e del decreto di archiviazione del p.p. N. [OMISSIS] RGNR: la Sezione, riservato ogni provvedimento, acquisiva la documentazione disponendo il rinvio del dibattimento all'udienza del 19.11.2021.

Con provvedimento assunto nella anticipata camera di consiglio del 17.11.2021, la Sezione, per ragioni di economia processuale, disponeva che l'odierno procedimento venisse trattato nella stessa data del procedimento iscritto al N. [OMISSIS] RR CDD, investendo le posizioni degli incolpati le medesime ipotesi di addebito.



All'udienza del 7.12.2020, presente l'incolpato ed il suo difensore, assente il P.M., veniva dichiarato aperto il dibattimento ed acquisiti gli atti assunti nelle fasi precedenti.

La difesa dell'incolpato rinunciava ai testi [OMISSIS] e [OMISSIS], insistendo per l'ammissione del teste [OMISSIS], presente in aula.

La Sezione, riservando eventuale ulteriore attività istruttoria, ammetteva il teste presente, acquisiva la documentazione offerta dalla difesa (decreto di archiviazione GIP Roma del [omissis] p.p. N. [OMISSIS] RGNR – N. [OMISSIS] RG GIP e richiesta di archiviazione P.M. del [omissis]) ed ammetteva l'audizione dell'incolpato su sua richiesta.

Il teste [OMISSIS] ha confermato di aver curato - per incarico ricevuto direttamente da [OMISSIS] - la transazione tra le società [OMISSIS] ed il gruppo [OMISSIS], ricevendo un compenso adeguato alla complessità dell'affare, somma che in parte è stata *girata* all'Avv. [OMISSIS] per la collaborazione da Questi ricevuta inizialmente nella trattazione della pratica.

L'incolpato, nel ribadire il legame amicale con il [OMISSIS], ha ammesso di aver proseguito (portandoli a termine) alcuni incarichi professionali avviati dal Collega, che nel frattempo era divenuto incompatibile per aver assunto la carica di [omissis] dell'Assemblea [OMISSIS]; che, per la medesima ragione, aveva inizialmente curato anche la trattativa di [OMISSIS], incarico che aveva poi dismesso in favore della Collega [OMISSIS] in quanto era sua intenzione accreditarsi come fiduciario presso la multiservizi; di non aver mai ricevuto né corrisposto somme per l'acquisizione di nuovi clienti.

5

Il procedimento veniva quindi rinviato per la discussione.

All'udienza del 21 gennaio 2022, la Sezione ritenuta l'istruttoria completa, dichiarava chiuso il dibattimento ed utilizzabili le prove ex art. 23 Reg.2/14, invitando la difesa a concludere.

Il difensore concludeva per la dichiarazione di non luogo a provvedimento disciplinare.

La Sezione, riunitasi in Camera di Consiglio, all'unanimità deliberava la presente decisione come da dispositivo, dandone lettura alla presenza dell'incolpato e del suo difensore.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'arresto subito dall'originario impianto accusatorio ed i successivi sviluppi processuali hanno significatamente inciso sulla complessiva valutazione dei fatti, anche in sede disciplinare. Le condotte contestate dagli inquirenti all'Avv. [omissis], da cui ha preso le mosse l'odierno procedimento, devono necessariamente essere *riconstrate* alla luce della sentenza della Cassazione n. [omissis] dell'[omissis] e del conseguente annullamento dell'ordinanza del riesame. I giudici di legittimità hanno infatti individuato una serie di carenze indiziarie e contraddizioni nel provvedimento del Tribunale del Riesame e nella ordinanza di applicazione della misura, ponendo



allo stesso tempo numerosi e non insignificanti dubbi sulla stessa configurabilità dei reati addebitati all'odierno incolpato.

Sebbene il procedimento disciplinare si svolga ed è definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti, non può ignorarsi la circostanza che le dichiarazioni rese dall'imprenditore sul presunto "*patto corruttivo*" (e sul meccanismo di triangolazione) sono state disconosciute nel loro valore confessorio e, ritenute frutto di una interpretazione "addomesticata" e priva di riscontri probatori: del pari, è stato censurato come contraddittorio l'asserto sul carattere fittizio degli incarichi (*rectius*: incarico) conferiti all'incolpato, nonché ritenuti privi di sostegno motivazionale gli assunti sui lucrosi incarichi professionali allo studio [omissis] (rimasti allo stadio di promesse), che l'originaria contestazione collocava nell'ambito del più ampio corrispettivo stabilito con il *pactum sceleris*.

I rapporti dell'incolpato con gli altri protagonisti della vicenda risultano pertanto decisamente "ridimensionati" e, per quel che interessa in questa sede, non può escludersi che le relazioni sociali dallo stesso intrattenute (con l'intervento dell'amico e collega di vecchia data) - in assenza di elementi di prova contrari - ben possano sussumersi nell'ambito di una lecita "*promozione dell'attività professionale*", come sostenuto dalla difesa.

Dall'istruttoria dibattimentale non sono infatti emersi elementi sufficienti per affermare - al di là di ogni ragionevole dubbio - che l'incolpato abbia consapevolmente ricevuto incarichi "*al di fuori delle ordinarie regole sulla corretta e leale concorrenza*", né vi è prova del ruolo di "procacciatore" attribuito al [omissis].

Le *promesse* di incarichi da parte dell'imprenditore sono rimaste relegate nell'ambito di percezioni soggettive: l'unico incarico effettivamente ricevuto dall'incolpato (transazione [omissis]), poi dismesso in favore della Collega di studio, è stato remunerato - secondo parametri forensi - in ragione della importanza dell'affare e del risultato raggiunto. Non è stata provata la correlazione - neppure temporale - tra l'incarico ricevuto e le somme versate dall'incolpato al [omissis] (giustificate dalla difesa come compensi per cause definite in sostituzione del collega divenuto incompatibile). In tale contesto, si inserisce anche il ruolo assolutamente *irrelevante* rivestito dal [omissis] dell'Assemblea [omissis], rispetto ad un progetto imprenditoriale presentato tre anni prima e dichiarato di pubblico sotto la precedente sindacatura.

Pertanto, anche se l'addebito disciplinare contestato mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato (illecito di pericolo), non vi sono elementi certi per sostenere che la presenza dell'Avv. [omissis] (peraltro occasionale) nell'ambito delle interlocuzioni politiche tra l'imprenditore ed il soggetto appartenente alla maggioranza politica dell'Assemblea [omissis], sia collegata a prestazioni di intermediazione (di scambi corruttivi),



# CONSIGLIO DISTRETTUALE di DISCIPLINA FORENSE

Distretto di Corte d'Appello di Roma

neppure sotto il profilo della *suitas*. Le competenze professionali dell'incolpato erano state direttamente constatate e valutate dal cliente.

L'insufficiente quadro probatorio sin qui tracciato induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio anche in ordine alla sussistenza degli addebiti di cui all'art. 9 CDF, non potendosi indiscriminatamente censurare le manifestazioni di apprezzamento rivolte ad un professionista nell'ambito delle sue relazioni sociali.

Ritenuto quanto sopra, in assenza di prova certa o in presenza di prova contraddittoria dei fatti posti a fondamento della contestazione, deve pronunciarsi il proscioglimento dell'incolpato.

## **P.Q.M.**

La Sezione giudicante del C.D.D. di Roma, riunita in camera di consiglio, visti l'art. 52/1° lett. "a" L.P. n. 247/12 e art. 27 Reg.n. 2/2014 CNF, all'unanimità,

## **RITENUTE**

non sussistenti le violazioni deontologiche contestate all'incolpato

## **DICHIARA**

***non esservi luogo a provvedimento disciplinare***

La motivazione sarà depositata nel termine di giorni sessanta.

Avverso la presente decisione i soggetti legittimati possono proporre impugnazione davanti al CNF entro giorni 30 dalla notifica del provvedimento motivato (art. 61 L. 247/12 e art.33. Reg.2/14 CNF). Si comunichi il dispositivo alle parti assenti alla lettura (P.M.).

Visto l'art. 59/1°c lett. "m" L. 247/12 e art. 31 Reg. 2/1,4 dispone che la Segreteria del C.D.D. provveda alla notifica integrale del presente provvedimento, anche tramite PEC, all'incolpato Avv. [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]), al suo difensore Avv. [OMISSIS] (PEC: [OMISSIS]), al COA presso il quale l'incolpato è iscritto (ROMA), al P.M presso il Tribunale di Roma anche ex art. 31/1°c. lett. "c" Reg.2/14 CNF e al P.G. del Distretto.

Si manda alla segreteria per l'unione della presente decisione al fascicolo cartaceo e telematico.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2022

Il Consigliere relatore / estensore

Avv. Aurelia Panetta

Il Presidente della Sezione

Avv. Riccardo Micci